



CONCILIA LEX[®]
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

TRIBUNALE di ROMA

Sez.XIII°

ORDINANZA

Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:

-1-

Si ritiene quindi che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti (1) le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.

.....

In particolare, la proposta del Giudice si compone di un parte "precettiva" nel senso che contiene indicazioni sufficientemente dettagliate nelle quali le parti rinvencono immediata e diretta cognizione di quale potrebbe essere, secondo il proponente, un ragionevole ed equilibrato punto di incontro fra le posizioni dei contendenti; ed un parte "ricognitiva" che, con valore di linee guida, implica e rende necessari ulteriori accertamenti e/o calcoli che le parti ed il mediatore potranno effettuare al fine di riempirla di concreto contenuto.

Con particolare riferimento a tale seconda parte dell'ordinanza il mediatore potrà, se ritenuto utile secondo le circostanze ed all'esito degli accertamenti e delle notizie fornitegli dalle parti, formulare una specifica proposta che, in mancanza di accordo, sarà prodotta all'udienza di rinvio, con la sola indicazione dell'accettazione o meno della parte indicata, e con esclusione di qualsiasi riferimento al contenuto delle ragioni del rifiuto (arg.11 secondo comma e art. 13 decr.lgs.28/2010)

In ragione della complessità della gestione negoziale della fattispecie e della conseguente necessità di alta professionalità del mediatore, si raccomanda la scelta di un Organismo di mediazione di elevata e comprovata competenza.

Per l'attrice va sottolineato che un atteggiamento, in sede di negoziazione, sterilmente "al rialzo" sarà valutato negativamente dal Giudice; non dovendo le parti, considerare stabilizzati i contenuti del provvedimento per le differenze che esistono fra la natura e le caratteristiche di questo genere di provvedimenti (A.S.R.) (2) e le sentenze.

-2-

.....

Si sottolinea ulteriormente che la proposta del giudice è permeata in questa fase da un contenuto di equità. Va infine avvertito che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 decr.lgs.28/10 come modificato dal D.L.69/13 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermano alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente (3); e che la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.

Viene infine fissata un'udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96 III° cpc (norma applicata dal Giudice nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da costante giurisprudenza, edita anche on line, ex multis)



CONCILIA LEX[®]
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

P.Q.M.

a scioglimento della riserva che precede,

- INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice redige in calce; concedendo termine fino alla data del 31.1.2018;
- DISPONE che le parti, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, procedano alla mediazione della controversia;
- INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art.4, co.3° decr.lgs.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;
- INFORMA le parti che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5, co.2° e che ai sensi dell'art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché dall'art.96 co. III° cpc;
- FISSA termine dilatorio fino al quindicesimo giorno dalla scadenza del primo termine indicato supra per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del dec.lgs.28/10;
- RINVIA all'udienza del 18.6.2018 h.9,30 per quanto di ragione.-

Il Giudice,
letti gli atti del procedimento,
ritenuto opportuno,

PROPONE

il pagamento a carico di spa Assicurazione ..ed a favore di B.S. nonché di K.A. S. delle somme esposte nella nota 1, previa le necessarie suggerite integrazioni e detrazioni, oltre un contributo di € 8.000,00 per compensi oltre IVA CAP e spese generali; nonché spese di CTU; compensazione per il resto.-

Il Giudice
dott.Massimo Moriconi
Roma lì 19 /10/2017



CONCILIA LEX®
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

Note

-1) B.S. subiva, in qualità di trasportata su un'autovettura assicurata spa..., danni gravissimi alla persona a seguito del tamponamento ad opera di un SUV, assicurato dalla convenuta G. Assicurazione spa, condotto (in modo irresponsabile) dal convenuto contumace M.....

Il C.T.U. ha alligato, condivisibilmente, nella misura del 87% l'invalidità permanente ed in gg.490 la temporanea assoluta.

All'esito dell'esame degli atti, è ragionevole sottoporre alle parti

che l'attrice, di anni 52 all'epoca, non abbia alcuna responsabilità nell'evento dannoso subito;

che spa G. Assicurazione possa essere di fatto estromessa (il capitale – massimale minimo di legge- che la compagnia del trasportato deve mettere a disposizione ai sensi dell'art.141 CDS è sufficiente alle bisogna), salva la regolamentazione interna dei rapporti fra le due assicurazioni;

che , in applicazione delle aggiornate tabelle romane (che per tali percentuali di invalidità sono di gran lunga migliorative rispetto quelle milanesi) il danno biologico possa essere alligato nella somma di €845.000 (IP + IT),

che, considerato il danno morale ed esistenziale, entrambi concreti e non presunti, tale somma possa essere incrementata di €400.000

che appare equa la somma di €30.000 per le spese di prima assistenza, attrezzatura etc. valendo oltre la presenza del S.S.N. atteso il grave grado di invalidità (civile) ed handicap di B.S.

che è giusto alligare in €900 mese il danno patrimoniale da perdita di reddito (considerate le produzioni documentali), da computarsi fino all'età pensionabile di anni 65 (circa)

che alla figlia K. A. S. che assistendo la madre ne mutua credibilmente e concretamente la sofferenza, appare equo assegnare la somma di €50.000 (danno morale riflesso)

che, previa adeguato accertamento (che in mancanza effettuerà il giudice) del percepito e del valore della capitalizzazione della rendita, con distinzione fra imputazione biologica e patrimoniale, dagli importi di cui sopra per danno alla persona, devono essere sottratte le somme erogate dall'INPS in applicazione del principio della sola spettanza del danno differenziale;

che le somme riconosciute per danno alla persona dovranno essere, previa devalutazione, sottoposte a rivalutazione ed interessi secondo le modalità d'uso;

che la somma di €793.050 versata nell'ottobre 2012 dall'assicurazione dell'autoveicolo trasportante dovrà essere computata in defalco, previa le operazioni di rivalutazione ed interessi all'attuale, in modo da rendere omogenei i calcoli

2) A.S.R. Alternative Sentence Resolution

3) Per le persone giuridiche, pubbliche o private, "di persona" va riferito al soggetto - incaricato da chi è titolare del diritto oggetto della controversia - che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell'ambito dei poteri conferitigli